

## TRIBUNALE DI UDINE

### sezione civile

Successivamente oggi 8.10.2013, ore 9.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° 1916/11 R.A.C.C., promossa da

- **“A S.p.A.”**, con l'avvocato ...,

contro

- **“B S.r.l. in liquidazione”**, contumace, anche dopo la riassunzione del processo interrotto a seguito del suo **fallimento**,

- **“C S.n.c.”**, con gli avvocati ...,

e con la chiamata di

- **“D S.r.l.”**, con l'avvocato ..., domiciliato presso l'avvocato ...,

avente ad oggetto: **vendita di cose mobili e *leasing***,

sono comparsi: per parte attrice, l'avvocato ..., in sostituzione dell'avvocato ...; per la parte convenuta costituita, l'avvocato ... e l'avvocato ...; per la terza chiamata, l'avvocato ..., in sostituzione dell'avvocato ..., giusta delega che esibisce.

Parte attrice precisa le conclusioni come da foglio che, siglato dal giudice, viene allegato al verbale

Parte convenuta così precisa le conclusioni: “Come in comparsa di risposta.”

Parte terza chiamata così precisa le conclusioni: “Come in comparsa di risposta.”

I difensori discutono oralmente la causa; e l'avvocato laiza dimette nota spese, mentre gli altri difensori si rimettono al giudice per l'eventuale liquidazione delle spese. Il giudice – ritiratosi in camera di consiglio e richiamate le parti – pronuncia la seguente

## SENTENZA



### REPUBBLICA ITALIANA

#### In nome del popolo italiano

“A S.p.A.” acquistò da “B S.r.l.” un autocarro usato che poi concesse in *leasing* a “C S.n.c.”. Allega di avere scoperto solo dopo la stipula degli atti che la venditrice non era la proprietaria del bene e di avere inutilmente intimato l’adempimento dell’obbligo di trasferirle la proprietà del bene. Chiede, quindi, che sia accertato l’inadempimento di “B S.r.l.” e che tale inadempimento non è imputabile ad essa attrice, sicché “non può spiegare effetto alcuno sul contratto di *leasing*”, chiedendo altresì la condanna di “B S.r.l.” al risarcimento dei danni.

“C. S.n.c.” chiede il rigetto della domanda svolta da parte attrice nei suoi confronti, rilevando, tra l’altro, di avere continuato ad onorare regolarmente gli obblighi assunti con il contratto di *leasing*. La convenuta ha provveduto comunque alla chiamata in causa di “D S.r.l.”, agente dell’attrice tramite la quale fu concluso l’affare, per essere “tenuta indenne” da ogni domanda avanzata da “A S.p.A.”.

“D S.r.l.” si è costituita per resistere alla domanda della convenuta e chiederne la condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno da lite temeraria.

La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti, non essendo state accolte le ulteriori richieste di prove.

Le domande di parte attrice non possono essere accolte, per i motivi ostativi di seguito illustrati.

La questione di fatto è molto semplice. “A S.p.A.” acquistò il bene mobile registrato da soggetto rivelatosi non proprietario (“B S.r.l.”) e lo concesse in *leasing* alla convenuta “C S.n.c.”. Coerente e condivisibile è l'impostazione di parte attrice laddove invoca gli artt. 1476, n° 2, e 1478 c.c. per sostenere che “B S.r.l.” è inadempiente all'obbligo di trasferire il bene assunto con il contratto di compravendita, a prescindere dalla conoscenza o meno dell'altruità della cosa in capo all'acquirente. Peraltro, tale accertamento non è, in se stesso, di alcun interesse se non in quanto funzionale alla domanda di condanna di “B S.r.l.” al risarcimento del danno, domanda della quale, peraltro, deve essere dichiarata l'improcedibilità stante l'intervenuto fallimento della società.

Discorso diverso, ma con esito analogo, va svolto per la domanda di accertamento “che l'inadempimento di B S.r.l. non è imputabile a A S.p.A. e che lo stesso non può spiegare effetto alcuno sul contratto di *leasing* stipulato con C S.n.c. essendo stato sia il bene che il fornitore dello stesso individuato da quest'ultima”. Siffatta

domanda sottintende una pretesa di totale esonero della banca concedente dal fondamentale obbligo di garantire all'utilizzatore in *leasing* il diritto di acquistare la proprietà del bene mediante il regolare pagamento dei canoni e del prezzo finale di riscatto. Tale pretesa troverebbe in effetti giustificazione, nel caso di specie, nella conforme dichiarazione resa dalla convenuta nella lettera 11.11.2009 (doc. n° 1 di parte terza chiamata), ove "C S.n.c." assunse "piena responsabilità per tutti i casi avessero a manifestarsi, inadempimenti d'ogni genere da parte del fornitore". Peraltro, la validità di un siffatto esonero di responsabilità totale e incondizionato trova un limite nel disposto dell'art. 1229, comma 1°, c.c. (e sarebbe difficile negare che sia grave negligenza per il concedente omettere di verificare il buon titolo del venditore del bene, anche se quest'ultimo è stato "individuato" dall'utilizzatore). In ogni caso, la "ragione più liquida" per addivenire al rigetto della domanda consiste nel rilievo che parte attrice risulta carente di qualsiasi interesse ad agire, posto che la convenuta ha dichiarato – senza contestazione di controparte – di avere comunque continuato a pagare i canoni e ad adempiere tutti gli obblighi a lei imposti dal contratto di *leasing*, fino al pagamento del prezzo di riscatto, senza che risulti avere mai sollevato contestazioni o minacciato di non adempiere.

Stante l'esito della domanda principale, non occorre provvedere sulla domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, domanda che era comunque *prima facie* infondata, in

manca di indicazione di un titolo di responsabilità imputabile a "D S.r.l."

Le spese di lite seguono le soccombenze e si liquidano in dispositivo. Non si ravvisano, invece, gli estremi per la condanna della convenuta al risarcimento del danno da lite temeraria, anche in mancanza di indicazione di quale sarebbe stato il danno provocato.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. (Cass, 20.11.2004, n° 21367).

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Udine, definitivamente pronunciando nella causa, così decide:

1. dichiara improcedibili le domande proposte dall'attrice nei confronti di "B S.r.l.";
2. respinge la domanda proposta da parte attrice nei confronti di "C S.n.c.", per carenza di interesse ad agire;
3. condanna "A S.p.A." al pagamento, in favore di "C. S.n.c.", delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500 per compensi ex D.M. 20.7.2012, n° 140;
4. condanna "C S.n.c." al pagamento, in favore della terza chiamata "D S.r.l.", delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500 per compensi ex D.M. 20.7.2012, n° 140;
5. dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*;
6. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in

particolare, per l'inserimento di copia autentica della decisione nel volume di raccolta delle sentenze del Tribunale.

Il giudice.

(dott. Andrea Zuliani)